



Vi proponiamo, qui di seguito, alcuni modelli di clausole compromissorie elaborate allo scopo di fornirvi un prontuario, utilizzabile a fronte di un'ampia gamma di esigenze e di casistica.

**MODELLI DI CLAUSOLE COMPROMISSORIE
con designazione dell'associazione Arbitrando quale autorità di nomina
(Appointing Authority)**

1) CLAUSOLA MISTA ARBITRATO AMMINISTRATO

c/o la Camera Arbitrale di Milano Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (istituita presso la Camera di Commercio), e decise da un arbitro unico. L'arbitro unico sarà nominato, entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu), fatta salva la successiva conferma dell'arbitro da parte della Camera Arbitrale di Milano.

2) CLAUSOLA MISTA ARBITRATO COLLEGALE AMMINISTRATO

Secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (istituita presso la Camera di Commercio), e decise da un collegio di tre arbitri. L'intero collegio arbitrale sarà nominato, entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu), fatta salva la successiva conferma degli arbitri da parte della Camera Arbitrale di Milano.

3) CLAUSOLA MISTA ARBITRATO AMMINISTRATO – ARBITRO UNICO

Secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Milano Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e decise da un arbitro unico. L'arbitro unico sarà nominato, entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu).
Sede dell'arbitrato: Milano.

4) CLAUSOLA MISTA ARBITRATO COLLEGALE AMMINISTRATO

Secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Milano Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato rituale di diritto, amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e decise da un collegio arbitrale di tre arbitri. L'intero collegio arbitrale sarà nominato, entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu).
Sede dell'arbitrato: Milano.

5) CLAUSOLA ARBITRATO AD HOC – ARBITRO UNICO

Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato ad hoc, rituale e di diritto, e decise da un arbitro unico. L'arbitro unico sarà nominato, entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta in tal senso, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu).

Sede dell'arbitrato: Milano.

6) CLAUSOLA ARBITRATO AD HOC – COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato ad hoc, rituale e di diritto, e decise da un collegio arbitrale di tre arbitri. L'intero collegio arbitrale sarà nominato, entro dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta in tal senso, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu)

Sede dell'arbitrato: Milano.

7) CLAUSOLA "MED-ARB"- ARBITRATO AD HOC – designazione CD ARBITRANDO "RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti, allo scopo di raggiungere una definizione condivisa ed efficace delle controversie inerenti e/o derivanti dal presente contratto, stabiliscono di comune accordo quanto segue:

a) La parte interessata si impegna a sottoporre la controversia ad un tentativo di conciliazione da esperirsi – presso un Organismo di Mediazione, accreditato dal Ministero della Giustizia – avvalendosi delle procedure previste dal D.Lgs.4.3.2010 n.28.

b) Nel caso in cui detto tentativo fallisca, o comunque non si concluda nel termine di 90 giorni, salva proroga concordata fra le parti, la controversia sarà risolta mediante arbitrato ad hoc, rituale e di diritto, da devolversi alla cognizione di un Arbitro unico.

c) L'Arbitro sarà nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu) nel termine di dieci giorni dal ricevimento di una richiesta scritta, formulata in tal senso dalla parte interessata.

d) La sede dell'arbitrato è stabilita in Milano e il relativo procedimento si svolgerà secondo le disposizioni previste in materia di arbitrato rituale dagli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile."

8) CLAUSOLA ARBITRATO SOCIETARIO

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno risolte mediante arbitrato rituale. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico (per controversie di valore non superiore ad €. 300.000) o da tre arbitri (per controversie di valore superiore ad €. 300.000), nominati dal Consiglio Direttivo di Arbitrando, indipendentemente dal numero delle parti, deciderà secondo diritto e avrà sede in Milano. Il lodo sarà sempre impugnabile anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c.. La corte d'appello quando annulla il lodo non decide il merito della controversia.